

Milano, 2 settembre 2020

Spett.le
**Presidente del Consiglio Regionale
Friuli VG
Egr. Pier Mauro Zanin**

Spett.le
**Presidente della Regione Friuli VG
Egr. Massimiliano Fedriga**

A mezzo mail: presidente.consiglio@regione.fvg.it; presidente@regione.fvg.it

A mezzo pec: consiglio@certregione.fvg.it; regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

e.p.c.

Spett.li
**Ater di Gorizia
Ater di Pordenone
Ater di Trieste
Ater di Udine**

A mezzo pec : protocollo@pec.ater.pn.it; info@cert.atergorizia.it;
posta.certificata@pec.ater.trieste.it;
info@cert.ater-udine.it

SEGNALAZIONE DISCRIMINAZIONE NELL'ACCESSO AGLI ALLOGGI PUBBLICI E AI CONTRIBUTI AL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI

Vi scriviamo in qualità di associazioni che operano per il contrasto alle discriminazioni per nazionalità (ASGI in via esclusiva, SUNIA nell'ambito del suo impegno più generale per il diritto alla casa dei meno abbienti alla casa) per segnalarVi l'urgenza di rivedere alcune clausole della vigente legislazione regionale in materia di accesso agli alloggi pubblici e ai contributi al sostegno alle locazioni.

In primo luogo, Vi è senz'altro noto che la Corte Costituzionale, con sentenza 44/2020, ha dichiarato incostituzionale l'art. 22, comma 1, lett b) della L.R. Lombardia n. 16/16 che prevedeva il requisito di 5 anni di residenza o di lavoro pregressi nella Regione per l'accesso agli alloggi pubblici.

Secondo la Corte, la durata della residenza pregressa non ha alcun valore prognostico circa la futura stabilità del richiedente, ma soprattutto non ha alcuna connessione con il suo stato di bisogno: non può pertanto costituire una barriera all'accesso al sistema di abitazioni pubbliche. Dice infatti la Corte:

*“.....lo stesso “radicamento” territoriale, quand’anche fosse adeguatamente valutato (non con riferimento alla previa residenza protratta), **non potrebbe comunque assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno.** Data la funzione sociale del servizio di edilizia residenziale pubblica, è irragionevole che anche i soggetti più bisognosi siano esclusi a priori dall’assegnazione degli alloggi solo perché non offrirebbero sufficienti garanzie di stabilità.”*

L’art. 29, comma 1, lett. c) LR Friuli VG 1/16 contiene una previsione sostanzialmente identica a quella già dichiarata incostituzionale (leggermente più “flessibile” perché considera 5 anni su 8, ma più rigida perché non considera l’attività lavorativa nella Regione) e dunque incorre negli stessi vizi che il giudice delle leggi ha riscontrato nella legge lombarda.

Ci pare dunque che, nell’ottica della doverosa cooperazione tra organi e soggetti di rilievo costituzionale, sia doveroso che il Consiglio Regionale riesamini con urgenza la legge in vigore per adeguarla ai principi fissati dalla Corte ed evitare che soggetti aventi diritto in base alla nostra Carta fondamentale siano esclusi da un importante diritto sociale. D’altra parte, una inerzia della Regione sul punto sarebbe non solo lesiva del rispetto dovuto alla Corte e dei principi di certezza del diritto, ma anche fonte di danno per la Regione che incorrerebbe in un inevitabile contenzioso (che potrebbe inoltre comportare un eventuale annullamento dei bandi provocando un danno alle migliaia di persone in attesa di un alloggio) e nelle conseguenti richieste risarcitorie, con danno per l’intera collettività.

In secondo luogo, Vi segnaliamo che sulla questione dei “documenti aggiuntivi” per attestare l’inesistenza di proprietà immobiliari in qualsiasi Paese del mondo (previsti dall’art. 29, comma 1bis LR 1/16 a carico dei soli stranieri) sono intervenuti da ultimo significativi fatti nuovi che riteniamo debbano essere considerati.

Da un lato il Governo, con ricorso 8.1.2020 pubblicato in GU n. 6 del 5.2.2020, ha impugnato avanti la Corte Costituzionale analoga previsione contenuta nella LR Abruzzo (onde è presumibile che, in un eventuale contenzioso, un giudice possa sottoporre la questione alla Corte anche con riferimento alla LR Friuli).

Dall’altro – e soprattutto - è intervenuto il DL 4/2019 che, pur contenendo una disposizione analoga a quella in esame, ha ragionevolmente esentato dall’onere i cittadini di Paesi nei quali sia impossibile procurarsi i documenti attestanti il patrimonio immobiliare all’estero. Il successivo DM 21.10.2019 ha redatto un elenco dal quale si evince che solo 19 Stati nel mondo sono dotati di un sistema catastale

idoneo ad attestare l'inesistenza di una proprietà immobiliare sull'intero territorio dello Stato.

Tale elenco, se pure redatto in relazione al reddito di cittadinanza, **certifica un fatto** e tale fatto non muta ovviamente a seconda delle finalità cui l'attestazione si riferisce: se il documento non si può avere, non lo si può avere a nessun fine.

Poiché non ci risulta che la Regione Friuli VG sia in possesso di dati idonei a smentire il contenuto del DM (che peraltro, fino a che sarà vigente, è assistito da una presunzione di legittimità) se ne deve concludere che ad oggi molti cittadini stranieri vengono esclusi dal diritto alla casa sulla base di una richiesta alla quale – secondo i massimi organi della Pubblica Amministrazione - **è impossibile ottemperare**: il che rappresenta una ingiustizia talmente illogica e clamorosa che siamo certi la Regione vi è incorsa solo per una insufficiente informazione e riflessione.

D'altra parte, come rilevato in recenti pronunce del Tribunale di Milano (ordinanze 27.7.2020 est. Flamini e 20.3.2020 est. Miccichè, entrambe reperibili sul sito www.asgi.it) **tutti** i residenti in Italia, **italiani o stranieri**, sono obbligati a denunciare le proprietà di immobili all'estero (di cui ovviamente anche un italiano può avere la titolarità) ai fini dell'Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero (IVIE). Sulla base di tale denuncia e delle conseguenti verifiche effettuate dalla Agenzia delle Entrate viene rilasciato l'ISEE.


La Regione non può dunque pretendere che i singoli Comuni si sovrappongano alla disciplina di cui al DPCM 159/13, presumendo - a carico dei soli stranieri - una sorta di "infedeltà fiscale" che, ove esistente, va ovviamente combattuta, ma indipendentemente dalla nazionalità dell'interessato e soprattutto senza precludere - ai soli stranieri e sulla base di tale presunzione - l'accesso agli alloggi pubblici.

Invitiamo pertanto le due autorità in indirizzo ad adottare con urgenza, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni necessaria iniziativa al fine di rimuovere le due disposizioni indicate, riconducendo l'ordinamento regionale nell'ambito dei principi costituzionali e della giustizia sostanziale.

Restiamo a disposizione per ogni utile confronto sulla materia, fermo restando che, in mancanza di sollecito e positivo riscontro, provvederemo ad agire in giudizio, anche avvalendoci della facoltà prevista dall'art. 5 dlgs 215/03.

Distinti saluti

Per ASGI
(Il Presidente avv. Lorenzo Trucco)



il Segretario Sunia Regionale
Renato Kneipp



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Renato Kneipp".

Per eventuali comunicazioni si prega di fare riferimento a
Servizio antidiscriminazione ASGI: antidiscriminazione@asgi.it; info@asgi.it